



**DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 22 del 30 settembre 2016

OGGETTO: delibera di Giunta n. 292 del 5 maggio 2015 – conferma del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria 9,30 – 12,30 e 14,30 – 16,30, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 marzo 2017

Il Direttore

Premesso che:

con delibera n. 292 del 5 maggio 2015 la Giunta ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, tra l'altro:

- la conferma nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30 – 16,30, stabilendo che in deroga al suddetto divieto potranno circolare particolari categoria di veicoli o condotte da particolari categorie di guidatori, nella stessa precisamente elencati e autorizzando la Polizia Locale ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale delle disposizioni nel caso di forza maggiore o di scioperi nel settore del trasporto pubblico.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto direttore della direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare,

DISPONE

In attuazione della delibera di Giunta n.292 del 5 maggio 2015, quanto segue:

A) è confermato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 marzo 2017 – periodo nel quale come risulta dalla serie storica degli ultimi 5 anni per le condizioni meteo si è verificato il maggior numero di superamenti di PM10 - il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30 – 16,30.

B) in deroga alle limitazioni di cui sopra potranno circolare:

- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;
- b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1;
- h) i veicoli dei titolari di attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La richiesta di deroga può essere presentata al servizio Controlli ambientali del comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate;
- i) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- l) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

- m) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- n) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- o) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- p) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- q) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 ton. e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";
- r) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- s) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- t) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- u) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax alla Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile;

C) la Polizia Locale è autorizzata ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale delle presenti disposizioni nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico o di scioperi nel settore del trasporto pubblico.


Chiunque circola in violazione delle limitazioni previste dalla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120;

D) la Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Organi indicati dal primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per l'osservanza della presente deliberazione.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente dal Direttore Centrale

Giuseppe Pulli



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005II



**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

La presente disposizione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 –
comma 1 del TUEL 267/2000 il _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE